

COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA

PROVINCIA DI RIMINI

GIUNTA COMUNALE

COPIA DI DELIBERAZIONE

N° **0000053** del **06-04-2018**

OGGETTO

INDIRIZZI CIRCA IL PIU' PROFICUO UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME DELL'ARENILE LIBERE DA CONCESSIONE, A VALERE PER LA STAGIONE BALNEARE 2018

L' anno duemiladiciotto addì sei del mese di Aprile alle ore 14:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la GIUNTA COMUNALE si è riunita nelle persone seguenti :

N°	Cognome	Nome	Carica	Pr
1	CECCARELLI	ENZO	SINDACO	Sì
2	MAGGIOLI	ROBERTO	VICESINDACO	--
3	GIOVANARDI	GIOVANNI	ASSESSORE	Sì
4	NERI	MICHELE	ASSESSORE	Sì
5	SCARONI	LORETTA	ASSESSORE	Sì

PRESENTI 4

ASSENTI 1

con la Partecipazione del Segretario Generale DOTT. DANILO FRICANO.

Il Sig. ENZO CECCARELLI constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO che negli anni precedenti questa Amministrazione ha dapprima formulato e poi reiterato alcune direttive agli Uffici al fine di garantire il più proficuo utilizzo di aree demaniali marittime nelle more dei procedimenti amministrativi volti a definire un rinnovato assetto delle aree demaniali e adiacenti ricomprese nel Piano dell'Arenile o comunque nelle more dell'attuazione delle relative previsioni urbanistiche;

RITENUTO opportuno segnalare in proposito quanto disposto con Delibere di Consiglio Comunale n. 6/2011 e di Giunta Comunale nn. 48/2011, 77/2012, 116/2012, 36/2013, 98/2014, 80/2015, 64/2016 e 62/2017;

DATO ATTO poi che con Delibera di Giunta Comunale n. 116 del 30.05.2012 oltre al più proficuo utilizzo di aree demaniali si è altresì sancita interpretazione dell'art. 11, comma 3, delle N.T.A. dell'allora vigente Piano dell'Arenile relativamente alla gestione delle aree demaniali marittime in attesa della demolizione delle volumetrie di edifici incongrui presenti in "Zona colonie" a Igea Marina;

DATO ATTO altresì che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 12.05.2015 sono stati formulati indirizzi in merito all'affidamento di aree di arenile comunale e demaniale marittimo in attuazione al Piano dell'Arenile con cui si è stabilito di procedere in tempi ragionevolmente brevi, nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza, imparzialità e pubblicità dell'azione amministrativa, all'emissione di avvisi per l'assegnazione di concessioni riguardanti le aree pubbliche facenti parte dell'arenile nel territorio di Bellaria Igea Marina per come identificato nel piano attuativo di cui sopra, siano esse di proprietà comunale, che appartenenti al Demanio marittimo dello Stato;
- con la citata Delibera si è stabilito conseguentemente su presentazione di esplicita richiesta da parte degli ex concessionari di porzioni di arenile di proprietà comunale, un affidamento temporaneo delle relative concessioni sino al termine della stagione balneare 2015 ovvero sino alla loro definitiva nuova assegnazione e comunque non oltre il 30.09.2016;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 29.09.2016 si è stabilito di conservare validità sino al 30.09.2017 ai rapporti già instaurati a riguardo delle porzioni di arenile comunale in forza di quanto stabilito con Delibera C.C. n. 30 del 12.05.2015, autorizzando i relativi interessati al mantenimento delle proprie strutture ed attrezzature ivi presenti, qualora legittimate dal punto di vista edilizio, paesaggistico, demaniale e doganale;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 29.03.2016 si è dato avvio al processo amministrativo volto all'emanazione di avvisi per l'assegnazione delle aree pubbliche dettando "Linee guida per la promozione e lo sviluppo delle attività e servizi balneari ricadenti nelle aree disciplinate dal Piano dell'Arenile nel Comune di Bellaria Igea Marina";
- con tale Delibera si è demandato all'Ufficio Tecnico il compito di individuare planimetricamente, sulla base degli indirizzi sopra esposti e, in generale, di un più proficuo e funzionale utilizzo dell'arenile, la conformazione dei lotti da assoggettare ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle nuove concessioni riguardanti tanto le attività balneari (stabilimenti balneari), quanto i servizi ad esse riferite (chioschi-bar);
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 12.04.2017 si autorizzava poi l'Ufficio Tecnico:
 - quanto alle porzioni di arenile demaniale al rilascio di autorizzazioni sino al 15.10.2017 ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, di cui al D.P.R. n. 328 del 15.02.1952, nei casi in cui la titolarità delle stesse non sia garantita dall'art. 24, comma 3-septies, del Decreto Enti Locali del 02.08.2016;
 - quanto alle porzioni di arenile comunale al rilascio di affidamenti temporanei sino al 15.10.2017 nei casi in cui la titolarità delle stesse non sia garantita dalle disposizioni introdotte dalla summenzionata Delibera C.C. n. 63/2016;ed inoltre si modificava il termine di conservazione della validità degli affidamenti temporanei di porzioni di arenile di proprietà comunale, di cui alla summenzionata Delibera C.C. n. 63/2016, estendendo tale validità al 15.10.2017;

PRECISATO, a tale ultimo riguardo, che la citazione della Delibera C.C. n. 31 del 13.03.2017 in luogo della Delibera C.C. n. 63 del 29.09.2016 al punto 5) del deliberato della Delibera n. 41 del 12.04.2017 costituisce un evidente mero errore materiale, che nulla inficia in merito alla conservazione della validità degli affidamenti temporanei di porzioni di arenile di proprietà comunale esplicitamente e correttamente elencati (prot. n. 17784 del 11.07.2016, prot. n. 18665 del 20.07.2016, prot. n. 18672 del 20.07.2016 e prot. n. 20835 del 17.08.2016);

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 30.11.2015 con la quale venne adottata una Variante ex art. 15, comma 4, lett. c), della L.R. n. 47/78 alle N.T.A. del Piano Regolatore del Porto finalizzata all'introduzione di disposizioni transitorie in merito all'attuazione dell'UMI 1 ed in particolare all'individuazione di un ordine provvisorio che consentisse all'Amministrazione di programmare eventi ed attività di animazione

turistica in un'area strategica, nonché di garantire la più proficua utilizzazione delle aree demaniali in attesa dell'attuazione concreta delle iniziative edificatorie relative alla portualità turistica, garantendo nel frattempo opportunità socio-economiche e d'immagine per la realtà locale;

DATO ATTO poi che con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 28.04.2016 è stata definitivamente approvata la summenzionata Variante alle NTA del Piano Regolatore del Porto, adottata con Delibera di C.C. n. 86/2015, di cui sopra;

VISTA poi la Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 01.03.2016 recante "indirizzi in merito alla proposta d'intervento di villaggio spazio eventi ed alla correlata richiesta di concessione demaniale marittima sull'area deputata alla realizzazione della darsena turistica", con la quale venne riconosciuta la conformità dell'istanza depositata in data 02.02.2016 (prot. n. 2529) dalla Fondazione Verdeblù e si è di fatto avviata, in conformità ai principi comunitari di trasparenza, imparzialità e pubblicità dell'azione amministrativa, la procedura per il rilascio del titolo concessorio ex art. 36 del Codice della Navigazione e del successivo titolo abilitativo edilizio

VISTA quindi la Delibera di Giunta Comunale n. 108 del 20.06.2016, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo definitivo teso all'occupazione dell'Area Spazio Eventi 2016 zona Portocanale Igea Marina" contenente in particolare il "Progetto operativo-gestionale", il "Piano economico finanziario" ed il "Programma delle attività 2016" e con essi la relativa bozza di Concessione Demaniale marittima;

DATO ATTO che in data 27.06.2016, in esito al completamento di tutte le attività istruttorie, venne quindi rilasciata Concessione Demaniale marittima n. 2/2016 in favore della Fondazione Verdeblù, cui hanno poi fatto seguito una prima licenza suppletiva in data 12.07.2016 (Atto n. 5/2016) ed una seconda licenza suppletiva in data 15.09.2016 (Atto n. 12/2016);

PRESO ATTO che la suddetta Concessione Demaniale escludeva, a nord-ovest dell'area interessata, un'area in parte da remoto tempo destinata a parcheggio pubblico ed in parte destinata a spiaggia libera;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 05.05.2017, con la quale si sono approvati gli *"Indirizzi per il più proficuo utilizzo delle aree demaniali marittime e comunali dell'arenile, libere da concessione a valere per la stagione balneare 2017"*;

RAMMENTATO che, avendo a riferimento la stagione balneare 2016 e 2017, con le summenzionate Delibere di Giunta Comunale n. 29 del 01.03.2016 e n. 62 del 05.05.2017, venivano anche formulati alcuni indirizzi per il più proficuo utilizzo delle aree demaniali libere da Concessione prossime al Porto Canale (lato Igea Marina) dando attuazione al principio dettato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 30/2015 volto ad una prossima ripermimetrazione dell'ambito portuale;

CONSTATATO in particolare che tra tali indirizzi si annoverava quanto disposto al punto 4) del deliberato ovvero che le residue aree interne all'allora vigente perimetrazione dell'UMI 1 (per la parte di "spazi a terra") non ricomprese in quella oggetto dell'istanza depositata in data 02.02.2016 (prot. n. 2529) dalla Fondazione Verdeblù venissero provvisoriamente trattate in ragione del loro più proficuo utilizzo ed in omogeneità alle funzioni consolidate come segue:

- a) quanto alla porzione di sinistra, sino alle banchine portuali, quali aree a parcheggio pubblico, di cui la stessa Amministrazione risultasse soggetto beneficiario;
- b) quanto alla porzione di destra, a ridosso della via Properzio, secondo criteri di più proficuo utilizzo demaniale, quale area per funzioni elioterapiche (zona di ombreggio) assegnabile stagionalmente nelle more dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica previste per l'intero arenile comunale ovvero in attesa di riduzione nel PSC dell'ambito AN.T1 e della conseguente espansione dell'ambito dell'arenile;

DATO ATTO che con Delibera C.C. n. 39 del 12.04.2017 si è proceduto alla controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle riserve pervenute a riguardo del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) e del Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) precedentemente adottati con Delibera C.C. n. 13/2014, confermando la succitata riduzione dell'ambito AN.T1 e la conseguente espansione dell'ambito dell'arenile;

PRESO ATTO che al punto n. 3) della summenzionata Delibera di G.C. n. 29/2016 è stato anche espressamente stabilito che:

- "la durata della Concessione Demaniale sia annuale, eventualmente rinnovabile annualmente con congruo anticipo prima della scadenza mediante istanza di parte sottoposta a valutazione di merito dell'Amministrazione comunale, anche sulla base delle risultanze che emergeranno dalla rendicontazione di cui alla successiva lett. e) del presente elenco";
- "il futuro concessionario debba farsi carico di redigere una relazione annuale in merito alle attività svolte, al fine di verificare l'utilizzo dell'area in conformità alle linee guida dettate dall'Amministrazione con la predetta Delibera di C.C. n. 87 del 30.11.2015";

VISTA la presentazione della relazione annuale "Area Spazio Eventi 2017" zona porto canale Igea Marina, presentata in questo Comune in data 27/11/2017, prot. n. 32359, da parte di Fondazione Verdeblù;

VISTA quindi la richiesta di rinnovo della Concessione Demaniale presentata da Fondazione Verdeblu in data 22/12/2017, acquisita con prot. n. 35015;

VISTA la Delibera G.C. n. 35 del 27.02.2018, con la quale l'Amministrazione comunale esprimeva l'assenso al rinnovo della Concessione Demaniale marittima anche per l'annualità 2018 a favore di Fondazione Verdeblu;

DATO ATTO quindi che è attualmente in corso la fase istruttoria finalizzata alla predisposizione degli atti, di cui sopra;

PRESO ATTO quindi che anche per il corrente anno si profilano le medesime condizioni presentatesi l'anno precedente a riguardo delle porzioni di arenile demaniale poste all'interno dell'originario perimetro dell'UMI 1, ma escluse dalla Concessione Demaniale rilasciata a Fondazione Verdeblu;

RILEVATA quindi, premesso tutto quanto sinora evidenziato, la necessità di aggiornare e riproporre indirizzi gestionali anche per la stagione turistica prossima ventura al fine di mettere nelle condizioni gli Uffici Demanio e Patrimonio di questo Comune di operare con celerità e certezza in virtù del mutato quadro di riferimento generale;

RITENUTO a tal proposito innanzitutto di confermare nella sostanza, adeguandoli all'effettiva perimetrazione dell'area destinata alla programmazione di eventi ed attività di animazione turistica, gli indirizzi espressi per l'anno 2016 al punto 4) della Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 01.03.2016, e precisamente:

- a) quanto alla porzione a nord-ovest rispetto all'area, di cui alla Concessione Demaniale da rinnovarsi a favore di Fondazione Verdeblu, sino alle banchine portuali, in parte quale area a parcheggio pubblico, di cui la stessa Amministrazione risulti soggetto beneficiario, ed in parte a "spiaggia libera" aperta alla pubblica fruizione;
- b) quanto alla porzione a sud-est di tale area, a ridosso della via Properzio, secondo criteri di più proficuo utilizzo demaniale, quale area per funzioni elioterapiche (zona di ombreggio) assegnabile stagionalmente nelle more dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica previste per l'intero arenile comunale;

CONSIDERATO poi, premesso tutto quanto sinora esposto, che, quanto ad aree di arenile appartenenti al Demanio Marittimo dello Stato, permane l'esigenza di stabilire un orientamento in merito ai seguenti aspetti:

- 1) in ragione del mutamento di assetto sulla porzione di arenile interna all'ambito portuale, la necessità di individuare le aree non assegnate in Concessione necessitanti del servizio di salvamento alla luce dell'Ordinanza Balneare;
- 2) l'opportunità di riconoscere la posizione qualificata del concessionario decaduto nei limiti dell'area residuale a quella oggetto della Concessione Demaniale marittima a favore di Fondazione Verdeblu (n. 1/2017), attualmente in fase di rinnovo, ed i precedenti confini concessori ai fini dell'assegnazione temporanea delle stesse ai sensi del punto 4, lett. b), della Delibera di G.C. n. 29/2016;
- 3) la opportunità di estendere l'indirizzo, di cui al predetto deliberato punto 4, lett. b), anche all'esterno del perimetro dell'UMI 1 del PRP, nel limite della Concessione dello stabilimento n. 57, stante il dubbio operativo derivato dal mancato rinnovo della stessa, perché marginalmente ricompresa nel perimetro del previsto Porto turistico (ambito oggetto di Atto Formale n. 288/2001, poi dichiarato a sua volta decaduto) ed in attesa della revisione del contenuto della disposizione, di cui all'art. 17, comma 1 (secondo alinea), delle Norme del Piano dell'Arenile alla luce dell'indirizzo, di cui alla Delibera di C.C. n. 30/2015 per la ridelimitazione dell'ambito portuale;
- 4) la necessità di valutare l'assentibilità di alcune istanze di autorizzazione per occupazioni temporanee pervenute in "Zona Colonie" previo eventuale riconoscimento anche per l'anno 2017 della possibilità di rilasciare titoli precari sulle aree prospicienti gli immobili a mare della litoranea, interpretando quanto disposto dall'art. 17, comma 2, delle NTA del Piano dell'Arenile;
- 5) la necessità di chiarire anche per il corrente anno 2018 la fattibilità amministrativa circa il rilascio di autorizzazione all'occupazione di porzione di area adibita dal vigente Piano dell'Arenile a "spiaggia libera" per l'estensione di mt. 75 di fronte e mt. 25 di profondità posta a mare della porzione di area di proprietà comunale già autorizzata per l'anno 2017 all'Associazione sportiva dilettantistica "Circolo Velico Rio Pircio", autorizzazione prot. n. 2017 16951 del 20/06/2017;

CONSIDERATO inoltre, riguardo ad aree di arenile di proprietà comunale, che:

- 6) l'Associazione Sportiva dilettantistica "Romagna Paddle Surf" è stata autorizzata all'occupazione di suolo pubblico con atto n. 180/2017 del 12/05/2017 e che la stessa associazione è stata inserita a verbale tra quelle ammesse a contributo, anche per l'anno 2018;

Tutto ciò premesso visto e considerato,

In relazione all'esigenza di cui al punto 1):

Dato atto che l'area deputata alla realizzazione del Porto Turistico è risultata in parte oggetto di Concessione Demaniale marittima a favore della Fondazione Verdeblù in ottemperanza agli indirizzi e dispositivi dettati dall'Amministrazione con Delibere di Consiglio nn. 86 e 87 del 30.11.2015;

Riconosciuto che con tali indirizzi ed in ragione delle peculiarità del progetto turistico delineato si è determinato un mutamento delle condizioni di assetto dell'area, tale da aver reso indispensabile una rivisitazione della valutazione operata dall'Amministrazione comunale circa l'esclusione della residua area destinata a "spiaggia libera" da quelle necessitanti il servizio di salvamento, come già espresso a riguardo dell'annualità 2017 con Delibera G.C. n. 62/2017;

Preso atto che, se da una parte l'estensione della "spiaggia libera" non ha subito un incremento di estensione, dall'altra il rinnovato rilancio dell'area ha indubbiamente determinato una maggiore affluenza di pubblico;

Dato atto che, in ossequio ai contenuti della Delibera G.C. n. 35 del 27.02.2018, il rinnovo della suddetta Concessione a favore di Fondazione Verdeblù è al momento in istruttoria presso i competenti Uffici comunali;

Si propone di confermare quanto segue:

- ritenere la "spiaggia libera" prevista all'interno dell'UMI 1 come necessitante il servizio di salvamento per il corrente anno 2018, assegnandone al contempo l'onere al proponente concessionario e subordinando il rilascio del titolo alla presentazione di idoneo piano di sicurezza;
- confermare per il resto del territorio comunale quanto già a suo tempo assunto con Delibera di Giunta Comunale n. 88 del 23.05.2005;

In relazione all'esigenza di cui al punto 2):

Si propone di riconoscere, limitatamente alla stagione balneare 2018 e comunque sino al completamento del processo di assegnazione secondo criteri di evidenza pubblica delle Concessioni balneari, tracciato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30/2015 ed avviato con Delibera di C.C. n. 7/2016, il diritto d'insistenza del soggetto uscente al fine di consentire l'occupazione temporanea delle aree di arenile libere da Concessione nell'ottica del più proficuo utilizzo delle stesse per finalità turistico-ricreative;

In relazione all'esigenza di cui al punto 3):

Si propone di estendere l'indirizzo Deliberato al punto 4, lett. b), con atto di Giunta Comunale n. 29/2016 all'area demaniale marittima identificata con i limiti dello stabilimento balneare n. 57, attualmente privo di Concessione per sopraggiunto rilascio dell'Atto formale n. 288/2001, poi dichiarato decaduto;

Si propone altresì l'applicazione del principio sancito in relazione al precedente punto 2) per le medesime ragioni di più proficuo utilizzo, assegnando provvisoriamente al soggetto uscente il godimento del bene con la possibilità di rilascio di idoneo titolo demaniale, la cui durata rimane limitata alla stagione balneare 2018;

In relazione all'esigenza di cui al punto 4):

Visto il vigente Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dell'arenile, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 118 del 30.12.2014, dichiarato conforme agli indirizzi regionali in materia di Demanio Marittimo (DCR n. 468/2003) mediante DGR n. 1957 del 22.12.2014;

Riconosciuto che per quanto riguarda il particolare ambito della c.d. "Zona Colonie" (Ambito geografico AG2a del Piano dell'Arenile) il vigente art. 17, comma 2, delle Norme sancisce la seguente disposizione:

"2. Ai sensi dell'art. 6.2.4 della DCR n. 468/2003, nei casi di demolizione e trasferimento volumetrico delle colonie (AG2b), le eventuali concessioni demaniali marittime di carattere stagionale ad esse collegate decadranno di diritto e dovranno essere successivamente riassegnate con criteri di evidenza pubblica previa ridefinizione della loro entità. Le nuove concessioni rilasciabili in tale ambito, verranno configurate tenuto conto del fronte particellare retrostante. [...]. Le aree rese libere dai predetti trasferimenti come pure le nuove concessioni demaniali a mare delle stesse, dovranno espressamente prevedere l'insediamento di uno stabilimento balneare aperto al pubblico nonché il divieto di recitarle in qualsiasi forma.

Fino all'avvenuta delocalizzazione delle volumetrie incongrue, le spiagge prospicienti e adiacenti tali manufatti saranno concessionabili per finalità turistico-balneari esclusivamente a favore dell'Amministrazione

Comunale, fatti salvi i titoli già rilasciati. L'Amministrazione Comunale potrà riservarsi la facoltà di subconcedere o affidare a terzi (ai sensi degli artt. 45bis e 46 C.d.N.) le suddette nuove concessioni, con criteri di evidenza pubblica."

Rilevato che:

- tale disposizione ricalca sostanzialmente quanto già sancito dalla precedente normativa del Piano dell'Arenile all'art. 11, comma 3, delle NTA;
- l'Amministrazione non ha ancora avviato formale richiesta di Concessione delle aree fronteggianti gli immobili in zona incongrua, onde per cui non risulta possibile sub-concedere o affidare a terzi le suddette aree;

Si valuta opportuno rinnovare l'interpretazione data con Delibera di G.C. n. 116/2012 anche per la stagione balneare 2018, al fine di consentire agli operatori turistici omogeneità e costanza di trattamento nel principio di migliore e più proficuo utilizzo del Demanio Marittimo;

In relazione all'esigenza di cui al punto 5:

Valutata l'esigenza concreta di garantire l'operatività del Circolo Velico che evidentemente dovendo trasbordare i natanti dall'area occupata stabilmente sino al mare necessita di una serie di pedane in assito, nonché di un'area dove "armare" gli stessi natanti;

Stante l'azzoneamento del vigente Piano dell'Arenile, che rende la medesima area disponibile all'intera collettività per la libera funzione elioterapica di "spiaggia libera";

Ritenuto di dover coniugare entrambe le esigenze e valutata la possibilità di individuare un apprestamento che non contrasti con le previsioni del Piano attuativo, si riconosce, previa specifica richiesta da parte del Circolo Velico, che non travalichi la durata della corrispondente autorizzazione a monte dell'area di proprietà comunale:

- la facoltà di occupare marginalmente, anche se stabilmente, l'area oggetto di richiesta con pedane in legno conformemente all'Autorizzazione paesaggistica già rilasciata (Pratica n. 11133 del 29.05.2015);
- fattibile l'occupazione dell'area per armamento natanti solo a condizione che la stessa non avvenga con carattere di continuità, ma al massimo per un numero di giornate non superiore a 30 da calendarizzare preventivamente e comunicare all'Ufficio Demanio;
- non compatibile il rimessaggio permanente dei natanti sull'area in quanto determinerebbe un utilizzo esclusivo, che contrasta con le disposizioni comunali vigenti;

In relazione all'esigenza di cui al punto 6:

Visto che l'istanza di ammissione al contributo verteva genericamente sulla concessione di porzione di arenile e che l'istanza è stata valutata positivamente;

Tenuto conto che precedentemente la stessa Associazione dilettantistica è stata autorizzata ad occupare stagionalmente aree con manufatti tra l'ambito del "Beky Bay" ed il Bagno 93, distinta catastalmente al Foglio 23 come porzione del Mappale n. 479;

Vista l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con atto n. 180/2017 del 12/05/2017 rilasciata a favore dell'Associazione Sportiva dilettantistica "Romagna Paddle Surf";

Visto che l'art. 16 comma 3 delle NTA del vigente Piano dell'Arenile recita:

"3. Alcune porzioni della spiaggia libera di Igea Marina, escluse le spiagge libere ricadenti in ambito demaniale marittimo, contermini all'area ludico-ricreativa del "Beky Bay" potranno altresì essere caratterizzate dalla realizzazione di attrezzature ad uso sportivo; tali interventi dovranno essere finalizzati alla pubblica utilità includendo quindi manutenzione/gestione della stessa spiaggia in luogo dell'Amministrazione (wc, docce, ecc...) previo accordo con i soggetti interessati; tutto ciò deve comunque avvenire mediante specifiche gare per l'acquisizione di beni e servizi una volta ottenute le autorizzazioni del caso. Le gare di cui sopra saranno effettuate mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto delle prescrizioni contenute nella L.R. n. 11 del 06.07.2007 e, se applicabile, nel D.Lgs. n. 163/2006";

Si ritiene opportuno chiarire che l'occupazione di suolo in parola può essere autorizzata per l'area classificata come "spiaggia libera", ubicata tra l'ambito del "Beky Bay" ed il Bagno 93, distinta catastalmente al Foglio 23 come porzione del Mappale n. 479, in virtù del dispositivo richiamato del Piano dell'Arenile, e per le finalità ivi descritte;

VISTO lo Statuto, i Regolamenti, i Piani urbanistici dell'Amministrazione;

VISTI gli artt. 30 e 36 del Codice della Navigazione;

VISTO il D.P.R. n. 328/1953;

VISTA la L.R. 25.11.2002 n. 31 ed in particolare gli artt. 6 e 15;

VISTE le Direttive, di cui alla D.G.R. n. 468/2003;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 83 del 26 Aprile 2010, con il quale il Comune di Bellaria Igea Marina ha assunto le piene funzioni sul Demanio Marittimo ex lett. a), comma 3, art. 3 della L.R. n. 9/2002 e ss.mm.;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

- 1) Di riconoscere l'esigenza di individuare le più appropriate forme gestionali del pubblico demanio marittimo e comunale nell'ambito dell'arenile e le correlate misure di operatività in capo ai rispettivi competenti Uffici Demanio e Patrimonio.
- 2) Di assumere conseguentemente per l'anno 2018 e sino all'emanazione di nuove determinazioni comunali che mutino il quadro delle opportunità o introducano disposizioni ostative alla presente, i seguenti indirizzi operativi:
 - in ragione all'esigenza di individuare tra le "spiagge libere" e le aree non assegnate in Concessione quelle necessitanti del servizio di salvamento alla luce dell'Ordinanza Balneare, stante il mutamento di assetto sulla porzione di arenile interna all'ambito portuale:
 - a) di ritenere la "spiaggia libera" prevista all'interno dell'UMI 1 come necessitante il servizio di salvamento per il corrente anno 2018, assegnandone al contempo l'onere al proponente concessionario e subordinando il rilascio del titolo alla presentazione di idoneo piano di sicurezza;
 - b) di confermare per il resto del territorio comunale quanto già a suo tempo assunto con Delibera di Giunta Comunale n. 88 del 23.05.2005;
 - in relazione all'esigenza di chiarire meglio quanto sancito al punto 4, lett. b), della Delibera di G.C. n. 29/2016 in merito all'utilizzo nell'UMI 1 del Piano Regolatore del Porto dell'area residuale alla richiesta di rinnovo di Concessione avanzata da Fondazione Verdeblu di riconoscere, limitatamente alla stagione balneare 2018, e comunque sino al completamento del processo di assegnazione delle concessioni balneari secondo criteri di evidenza pubblica, tracciato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30/2015 ed avviato con Delibera di C.C. n. 7/2016, il diritto d'insistenza del concessionario uscente al fine di consentire, previa richiesta, l'occupazione temporanea di tale porzione di arenile libera da concessione nell'ottica del più proficuo utilizzo delle stesse per finalità turistico-ricreative;
 - in relazione all'esigenza di garantire il più proficuo utilizzo del bene pubblico, si ritiene opportuno estendere il principio di cui al punto 4, lett. b), della Delibera di G.C. n. 29/2016 anche all'esterno del perimetro dell'UMI 1 del PRP, accogliendo quindi favorevolmente la possibilità di rilascio di idoneo titolo demaniale sull'area dello stabilimento balneare n. 57 per la durata della stagione balneare 2018, a fronte della richiesta del soggetto uscente;
 - in relazione alla possibilità di rilasciare titoli demaniali marittimi che non travalichino la stagionalità 2018 in zona colonie, in attesa del trasferimento delle volumetrie incongrue e nelle more della richiesta di Concessione da parte dell'Amministrazione comunale dell'intero tratto al fine di sub-concederlo o affidarlo a terzi, di rinnovare l'interpretazione data con Delibera di G.C. n. 116/2012 anche per la stagione balneare 2018, consentendo quindi agli operatori turistici omogeneità e costanza di trattamento;
 - in relazione all'esigenza di chiarire i limiti di ammissibilità della richiesta formulata dall'Associazione sportiva dilettantistica "Circolo Velico Rio Pircio", di riconoscere:
 - a) la facoltà di occupare marginalmente, anche se stabilmente, l'area oggetto di richiesta con pedane in legno conformemente all'Autorizzazione paesaggistica già rilasciata (Pratica n. 11133 del 29.05.2015);
 - b) la fattibilità dell'occupazione dell'area per armamento natanti solo a condizione che la stessa non avvenga con carattere di continuità, ma al massimo per un numero di giornate non superiore a 30 da calendarizzare preventivamente e comunicare all'Ufficio Demanio;
 - c) di riconoscere la non compatibilità del rimessaggio permanente dei natanti sull'area, in quanto determinerebbe un utilizzo esclusivo che contrasta con le disposizioni comunali vigenti;

- dato atto che nell'area censita alla particella catastale 479 del Foglio 23, risulta applicabile il regime di cui all'art. 16, comma 3, delle NTA del vigente Piano dell'Arenile, previa verifica delle condizioni ivi sancite;
- 3) Di demandare al Responsabile dell'Ufficio Demanio l'adozione di tutti i provvedimenti consequenziali al presente Atto.
- 4) Di dare atto che gli introiti e le spese derivanti dal presente Atto sono stati previsti nel Bilancio di previsione 2017 – 2019 per l'annualità 2017.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2018/2020 e il documento unico di Programmazione, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 07.02.2018, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO il vigente Piano Esecutivo di Gestione coi correlati obiettivi gestionali per gli anni 2017/2019, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 27.02.2018;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli Organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai Dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'Ente;

VISTA la proposta sopra riportata;

VISTO il parere favorevole espresso in data 06.04.2018 dal Dirigente del Settore GESTIONE DEL TERRITORIO ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147bis, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso in data 06.04.2018 dal DIRETTORE AMMINISTRATIVO, in ordine alla regolarità contabile tenuto conto dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio comunale, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

CON voti unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) Di approvare tutto quanto riportato in premessa.
- 2) Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 e 147bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa.
- 3) Di disporre che la presente Deliberazione sia comunicata ai Capi Gruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo on-line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 dello Statuto.

Inoltre, e con apposita votazione unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente Deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ENZO CECCARELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (DOTT. DANILO FRICANO)

Pubblicata la suesesa deliberazione all'Albo on-line il giorno 10-04-2018 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Lì 10-04-2018

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line di questo Comune sul sito www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it dal 10-04-2018 al 25-04-2018 e contro la medesima non sono stati prodotti ricorsi.

Lì

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì 10-04-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
